

Determinazione n.3859 del 8 aprile 2008

Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione n. 3511/2008. Precisazioni in merito alle delimitazioni territoriali

Prot. n.(INV/08/91452)

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiamati:

- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173";
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34" e successive modifiche;
- il R.R. n. 17 del 15 settembre 2003 "Disciplina dell'Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna";
- il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38"
- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il documento ministeriale "SIAN - Linee guida per lo sviluppo del Sistema - Un modello di e-government per l'agricoltura italiana" approvato in sede di intesa Stato-Regioni in data 28 febbraio 2008 che definisce le modalità di coinvolgimento dei vari soggetti istituzionali ed il modello organizzativo del SIAN;

Considerato:

- che l'art. 3 del citato regolamento regionale n. 17/2003 prevede che la Regione gestisca l'intero sistema dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna;
- che con determinazione n. 12818 dell'8 ottobre 2003 sono stati definiti i contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale;
- che con successivo atto n. 6210 del 10 maggio 2004 sono state apportate alcune modifiche all'elenco della documentazione da considerare probante in merito alle varie forme di titolarità di conduzione dei terreni agricoli;
- che con determinazione n. 3511 dell'1 aprile 2008 sono stati definiti ulteriori contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale e precisate alcune indicazioni operative sull'inserimento a sistema dei dati concernenti i contenuti medesimi;

Constatato:

- che tra i contenuti di cui alla citata determinazione n. 3511/2008 rientrano anche alcuni dati relativi all'appartenenza di ogni particella catastale di ciascuna azienda agricola ad una determinata delimitazione geografica;
- che tali dati devono essere dichiarati espressamente in Anagrafe ricorrendo al sistema di supporto su base GIS o presentando apposita documentazione giustificativa;

Considerato:

- che il predetto sistema informatico di supporto denominato "SITI-Catasto" - che consente di agevolare l'utenza agricola nella dichiarazione delle particelle che compongono ciascuna azienda - è tuttora in corso di completamento;
- che l'inserimento dei dati per ogni particella basato esclusivamente su documentazione cartacea può rivelarsi particolarmente oneroso per l'azienda agricola in relazione al reperimento delle fonti documentali di supporto;

Rilevato che, secondo quanto previsto dal punto 5)

dalla citata determinazione n. 3511/2008, i nuovi contenuti informativi, per le aziende agricole che aderiscono al P.S.R. 2007-2013, devono essere inseriti immediatamente in Anagrafe;

Considerato altresì:

- che allo stato attuale è attiva la presentazione delle istanze a valere sulle Misure 111 (azione 1), 112, 114 e 121 del P.S.R.;
- che i dati relativi alle delimitazioni geografiche per quanto concerne le suddette Misure, pur rappresentando elementi sostanziali ai fini del monitoraggio degli interventi, possono essere acquisiti anche successivamente alla scadenza fissata per l'inserimento delle domande nella prima graduatoria utile prevista dai Programmi Operativi o dai Bandi territoriali, purché tale integrazione avvenga prima dell'approvazione della rispettiva graduatoria;

Valutato peraltro:

- che anche gli ulteriori contenuti informativi di cui all'Allegato A) della citata determinazione n. 3511/2008 assumono, ai fini delle predette Misure, la medesima rilevanza sostanziale per quanto concerne il monitoraggio degli interventi;
- che, stante la numerosità delle informazioni previste, è opportuno assicurare all'utenza agricola la possibilità di completare in tempi differiti le dichiarazioni relative ai contenuti di che trattasi;

Ritenuto pertanto - in relazione ai contenuti della determinazione n. 3511/2008 e con riferimento alle istanze a valere sulle Misure 111 (azione 1), 112, 114 e 121 del P.S.R. - di prevedere che le aziende che intendono presentare domanda a valere sulle predette Misure possano dichiarare immediatamente in Anagrafe i dati relativi ai nuovi contenuti informativi oppure possano avvalersi della prerogativa di rinviare tale dichiarazione a data successiva e comunque entro i termini fissati nei manuali per la compilazione e presentazione delle domande di aiuto che verranno approvati dall'Organismo pagatore regionale (AGREA);

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 450, in data 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche", ed in particolare il punto 3.3, ultimo capoverso, dell'allegato A, nella parte in cui attribuisce al Direttore Generale la titolarità ad assumere la direzione di una struttura temporaneamente priva di responsabile;

Attestata, pertanto, la regolarità amministrativa della presente determinazione, ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di prevedere - con riferimento ai contenuti dell'Anagrafe delle Aziende Agricole di cui alla determinazione n. 3511/2008 - che le aziende che intendono presentare domanda a valere sulle Misure 111 (azione 1), 112, 114 e 121 del P.S.R. possano dichiarare immediatamente in Anagrafe i dati relativi ai nuovi contenuti informativi oppure possano avvalersi della prerogativa di rinviare tale dichiarazione a data successiva e comunque entro i termini fissati nei manuali per la compilazione e presentazione delle domande di aiuto che verranno approvati dall'Organismo pagatore regionale (AGREA);
- 3) di dare atto che resta invariato quant'altro disposto nella determinazione n. 3511/2008;
- 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore Generale
Agricoltura
(Dott. Valtiero Mazzotti)